

10. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode, acclarata con sentenza di condanna passata in giudicato.

11. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;

12. quando il soggetto aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi oggetto della concessione;

13. mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;

14. disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;

15. violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;

16. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C..

In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto di concessione comunicando alla ditta, con PEC o con Raccomandata A/R l'avvio del procedimento di risoluzione. Le fattispecie di cui punti 2), 3) 10) e 11) sono da intendersi quali ipotesi di applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 del CC con indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Tutti i termini indicati nel Capitolato

e nel contratto, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/1990.

ARTICOLO 10

INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di €. 100,00 (cento/00) sino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all'applicazione di penali, il Settore competente contesterà al soggetto aggiudicatario l'addebito, assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (dalla data del ricevimento), per presentare le proprie controdeduzioni; la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato, il soggetto aggiudicatario non avrà fornito giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate. Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via PEC che via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il soggetto aggiudicatario) o con raccomandata A.R.

L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell'Ambito, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere

il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;

- carenze nell'organizzazione del servizio;

- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel capitolato

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al soggetto aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario si adegui alla diffida, l'Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 100,00 (cento/00), in considerazione della gravità della violazione e della recidiva. Qualora le inadempienze succedute, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto aggiudicatario. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e meteorologiche (salvo quelle derivanti da gravi calamità naturali).

ARTICOLO 11

ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di

tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

- la realizzazione del progetto (educativo e organizzativo), di gestione, presentato in sede di gara con il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
- ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- la cura e l'igiene personale degli ospiti;
- la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione e la somministrazione dei pasti;
- le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e degli ospiti dei servizi;
- le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono, le cui utenze dovranno essere intestate al concessionario;
- i lavori di cui al disciplinare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero immobile, ivi comprese le aree pertinenziali esterne, la fornitura e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari;
- la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
- la compilazione giornaliera del registro di presenza degli ospiti, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta, inviandone mensilmente copia all'Ambito Territoriale;

- la gestione e introito delle rette mensili;
- un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e Ambito Territoriale;
- il pagamento del canone annuo di € 15.000,00 da versarsi alla sottoscrizione del contratto, ed entro il 31 gennaio di ogni anno;
- il pagamento della TARI;
- la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- garantire la sostituzione del proprio personale assente, per qualsiasi motivo, con altro di pari professionalità, entro le 48 ore; in caso di sostituzione di personale, la ditta darà apposita comunicazione, almeno 5 giorni prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, indicando i nominativi dei nuovi operatori la cui qualifica ed esperienza professionale documentate, dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire;
- assumere a proprio carico le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del Servizio;
- trasmettere semestralmente al Ambito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00 attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta regolare retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento;
- esibire in qualsiasi momento su semplice richiesta, le ricevute dei

versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al Servizio. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi assicurativi accertata dall'Ambito o ad esso segnalata dalle competenti autorità, l'Ambito stesso comunicherà al concessionario e all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e potrà procedere a detrarre fino al 20% dei pagamenti mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;

- avere un recapito telefonico attivo, dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
- fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento;
- comunicare all'avvio del servizio l'elenco del personale da impiegare;
- disporre di un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e Ambito;
- garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione;
- assicurare l'espletamento del servizio, così come previsto nel presente Capitolato; in caso di sciopero del personale o di altri eventi, l'Ambito dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti;
- svolgere il servizio di trasporto a proprie spese, (il costo è compreso nell'importo della retta a base di gara), con personale e mezzi in propria

disponibilità personale e tali mezzi devono essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. I mezzi autorizzati ed idonei per il trasporto dei diversamente abili dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato di pulizia interna e dovranno rispettare gli standard fissati dalla vigente normativa. Il concessionario deve provvedere alla necessità di spostamento di tutti gli ospiti del Centro e garantire giornalmente il servizio di trasporto dal domicilio dell'utente verso la struttura e viceversa;

➤ collaborare con l'Ambito per tutte le iniziative che lo stesso Ambito intende realizzare riferite ai servizi oggetto della concessione, mettendo a disposizione i locali della struttura, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative aziendali;

➤ ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune sul quale insiste il servizio dal presente capitolato.

Il concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall'Ente competente, l'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui alla normativa vigente, garantendo sin da ora di possedere tutti i necessari requisiti per l'ottenimento del provvedimento suddetto e l'iscrizione/aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per le persone anziane e per le persone diversamente abili come previsto dalla normativa regionale vigente.

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali.

Il concessionario si impegna a provvedere alla pulizia dell'immobile, che comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le

porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

➤ interventi giornalieri:

➤ spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;

➤ lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;

➤ pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;

➤ svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);

➤ spolveratura in umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi (quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc.);

➤ interventi quindicinali:

➤ lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;

➤ pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;

➤ interventi mensili:

➤ pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.

➤ lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre comprese le intelaiature;

➤ pulizia radicale di tutti i davanzali, pulizia dei battiscopa

- interventi annuali (consegna della struttura per fine attività):
- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generale di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle controsoffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetti del servizio.

ARTICOLO 12

ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione assicurativa n. rilasciata dallaa mezzo dell'intermediario in data per l'importo di €, pari al 10 per cento dell'importo del canone di locazione per 18 annualità (270.000,00 €), in linea con quanto dedotto dall'art. 25 del Disciplinare di Gara, riferito alla cauzione provvisoria.

L'appaltatore assume, altresì, la responsabilità di danni a persone e cose, derivanti sia dall'utilizzo dell'immobile concesso, sia in conseguenza dell'espletamento dei servizi oggetto della concessione, sollevando l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, l'appaltatore ha presentato un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a mezzo polizza n.....rilasciata dalla in data, valida sino al, con un massimale per sinistro di €

ARTICOLO 13

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA

PENALE.

Le parti danno atto che, su esplicita richiesta, attraverso il sistema SICEANT, è pervenuta dalla Prefettura, con nota prot....., la comunicazione che non risultano a carico dell'Amministratore Delegato, Sig. DE NITTIS Raffaele Pio, del Vicepresidente, Sig.ra BRUNETTI Antonietta e del Consigliere, Sig.ra D'ALBA Michela, cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, comma 4 bis e 89 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159, nell'attesa di ricevere la comunicazione già formalmente richiesta, la Dott.ssa Tortorella dà atto che sono state acquisite in data 09/05/2017 le autocertificazioni con le quali i sigg. DE NITTIS Raffaele Pio, in qualità di amministratore delegato, BRUNETTI Antonietta (nata a il 15/03/1958 – C.F: BRNNNT58C55E885V) in qualità di vicepresidente del C.d.A. e D'ALBA Michela (nata il 19/05/1989 C.F: DLBMHL89E59H926K) in qualità di consigliere, attestano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n.159. Per l'effetto, il presente contratto viene sottoscritto sotto la condizione risolutiva rappresentata dall'eventuale accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D.Lgs n. 159/2011 fatto salvo, in questo caso, il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea,

ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 08/06/2001, n.231.

ARTICOLO 14

VALORE DEL PRESENTE CONTRATTO

In applicazione del combinato disposto degli articoli 167 e 35, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il valore del presente contratto è stimato in €. 4.654.008,00, determinato moltiplicando per 4 annualità (48 mensilità) il fatturato annuale dedotto nel bando (pari ad €. 1.151.502,00) e il canone annuale di locazione (pari ad € 12.000,00).

ARTICOLO 15

SPESE DI CONTRATTO

Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Il concessionario in quanto ONLUS è esente dal pagamento dei diritti di bollo ai sensi dell'art. 17 del DPR 460/97.

ARTICOLO 16

ELEZIONE DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto di concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso:

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione è competente il Foro di Foggia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su numerofogli resi legali, e la presente fino a questo punto, che viene

letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

ARTICOLO 18

RINVIO

Oltre che al presente contratto, il concessionario dovrà rispettare tutte le clausole contenute nel Capitolato d'appalto nonché le condizioni previste nell'offerta tecnica migliorativa.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Comune di Troia informa il Concessionario, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano.